

N. 5491/2025 R.G.



### **TRIBUNALE di LECCE**

#### **III Sezione Civile – UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice delegato alla trattazione, dott. Italo Mirko De Pasquale,  
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.03.2026,  
**considerato** che con ricorso depositato in data 26.02.2026, la Società  
, in persona dell'A.U. e legale rappresentante p.t. , con  
sede legale in al , P.IVA , ha chiesto l'adozione di una  
misura cautelare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 14/2019, consistente nella sospensione  
dell'esecuzione del contratto di factoring intercorrente con , con conseguente  
svincolo della LIR (Lettera di Inizio Rapporto) che vincola i debitori ceduti e  
al pagamento in favore del ;  
**visto** il parere dell'esperto indipendente depositato in data 13.03.2026;  
**sentite** le parti all'udienza del 19.03.2026;  
**rilevato** che la società ricorrente ha rappresentato:  
di aver stipulato con un contratto di factoring ai sensi della legge n. 52/1991  
avente ad oggetto la cessione dei crediti maturati nei confronti dei clienti e  
;  
che, nell'ambito del percorso di risanamento intrapreso mediante composizione negoziata della  
crisi, la società non necessita più dell'anticipazione delle fatture e necessita invece che i flussi  
finanziari derivanti dalle forniture future confluiscono direttamente nella propria disponibilità,  
al fine di sostenere la continuità aziendale e garantire il soddisfacimento della massa dei  
creditori secondo le previsioni del piano di risanamento;  
che, nonostante la richiesta formulata alla banca factor con comunicazione PEC del 12.02.2026  
e ribadita nel corso del tavolo interbancario del 18.02.2026, non ha fornito  
riscontro alla richiesta di svincolo della LIR, continuando a beneficiare dell'incasso dei crediti  
futuri maturati nei confronti dei clienti ceduti;  
che tale situazione determinerebbe un pregiudizio alla liquidità aziendale, nonché una  
alterazione della par condicio creditorum, in quanto le risorse generate dall'attività dell'impresa  
verrebbero destinate in via esclusiva a favore di un unico creditore;  
**osservato**  
che la società istante ha chiesto, pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, l'adozione di  
misura cautelare consistente nella sospensione dell'esecuzione del contratto di factoring  
stipulato con , limitatamente ai crediti futuri derivanti da prestazioni rese  
successivamente all'accesso alla composizione negoziata;  
che la misura richiesta è finalizzata allo svincolo della c.d. LIR (Lettera di Inizio Rapporto), al  
fine di consentire ai debitori ceduti ( e  
) di effettuare i pagamenti direttamente in favore della società istante per le forniture  
future;

che, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente e confermato dall'esperto, la prosecuzione del rapporto di factoring determinerebbe un significativo drenaggio di liquidità a favore di un singolo creditore, con conseguente pregiudizio per la par condicio creditorum e per la sostenibilità del piano di risanamento

**considerato**

che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, il Tribunale può adottare misure cautelari idonee ad assicurare il buon esito delle trattative e a preservare il valore aziendale, purché ricorrano i requisiti della strumentalità, proporzionalità e temporaneità;

**rilevato**

che nel caso di specie la misura richiesta appare:

- strumentale, in quanto direttamente funzionale a garantire la disponibilità di liquidità necessaria per la continuità aziendale e per l'esecuzione del piano;
- proporzionata, atteso che incide esclusivamente sui crediti futuri, lasciando impregiudicato il diritto del factor di incassare i crediti già ceduti e maturati;
- temporanea, essendo limitata alla durata delle trattative e comunque entro il termine di efficacia delle misure protettive già concesse;

**rilevato**

che sussiste il fumus boni iuris, alla luce:

- della pendenza della procedura di composizione negoziata;
- della coerenza della misura con il piano di risanamento;
- del parere favorevole espresso dall'esperto indipendente;

che sussiste altresì il periculum in mora, poiché la prosecuzione del contratto di factoring con riferimento ai crediti futuri comporterebbe un immediato e rilevante depauperamento della liquidità aziendale, con rischio concreto di compromissione della continuità operativa e del percorso di risanamento;

che, come evidenziato dall'esperto, non risultano contestazioni sostanziali da parte del creditore interessato e la misura non appare arrecare un pregiudizio ingiustificato a \_\_\_\_\_ ;

**ritenuto**

che la misura richiesta sia necessaria ed urgente per evitare un pregiudizio grave e irreparabile alla continuità aziendale e al percorso di risanamento;

che la stessa sia coerente con le finalità della composizione negoziata e idonea a massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori;

che la sospensione dell'esecuzione del contratto di factoring limitatamente ai crediti futuri costituisca misura cautelare necessaria e idonea ad assicurare il buon esito delle trattative e a preservare il valore aziendale, senza arrecare un sacrificio sproporzionato al creditore interessato;

**considerato** che il presente procedimento si inserisce nell'ambito della composizione negoziata della crisi, connotata da finalità prevalentemente gestorie e non contenziose, essendo diretta alla regolazione temporanea degli interessi dei creditori in funzione del risanamento dell'impresa;

**considerato** che i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII non implicano un accertamento definitivo di diritti soggettivi contrapposti, né una pronuncia su una lite in senso stretto, ma si caratterizzano per la loro natura interinale, strumentale e funzionale al buon esito delle trattative;

**ritenuto** che, pertanto, non è configurabile un criterio di soccombenza idoneo a giustificare una pronuncia sulle spese di lite;

**ritenuto** che, in ragione della natura del procedimento e della funzione del provvedimento adottato, non vi è luogo a provvedere sulle spese;

P.Q.M.

Il Giudice delegato

letti gli artt. 2 lett. q) e 19 del d.lgs. 14/2019

ACCOGLIE il ricorso cautelare proposto da  
e per l'effetto

#### DISPONE IN VIA CAUTELARE

la sospensione dell'esecuzione del contratto di factoring intercorrente tra

e , con riferimento ai soli crediti derivanti da prestazioni di beni e servizi effettuate successivamente all'accesso della società alla composizione negoziata della crisi;

per l'effetto, lo svincolo della Lettera di Inizio Rapporto (LIR) nei confronti di e , con riferimento alle sole fatture future,

ordinando ai predetti debitori ceduti di effettuare i pagamenti direttamente in favore di

fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive;

#### PRECISA

che resta impregiudicato il diritto di di incassare i crediti già ceduti e maturati anteriormente all'accesso alla composizione negoziata, relativi a fatture già emesse e consegnate a fronte di prestazioni eseguite prima di tale data.

#### STABILISCE

che la presente misura cautelare ha efficacia sino alla conclusione delle trattative o, comunque, non oltre il termine di efficacia delle misure protettive già concesse, salvo revoca o modifica. nulla sulle spese

Invita l'esperto a depositare relazioni periodiche sull'andamento delle trattative e sulla permanenza dei presupposti delle misure concesse.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.

Così deciso in Lecce in data 19 marzo 2026

Il Giudice designato

Italo Mirko De Pasquale